

LA CORTE COSTITUZIONALE RICORRE PER LA PRIMA VOLTA AL RINVIO PREGIUDIZIALE. SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL'ORDINANZA N. 103 DEL 2008

di

Luciana Pesole

(Professore associato di Giustizia costituzionale, Università di Perugia)

23 luglio 2008

1. L'assetto dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario nel quale viene ad inserirsi l'ordinanza n.103 del 2008 (con specifico riferimento all'ambito del giudizio incidentale); 2. La peculiarità del giudizio in via d'azione e i problemi che ne erano scaturiti; 3. La scelta della Corte costituzionale di ricorrere al rinvio pregiudiziale: le possibili cause giustificative e gli scenari futuri prefigurabili.

1. Il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE da parte della Corte costituzionale, deciso con la sentenza n.102 del 2008 ed effettuato con l'ordinanza immediatamente successiva, è tutto costruito sulla peculiarità del giudizio di costituzionalità che lo ha determinato (quello in via principale)¹, ma è probabilmente destinato ad assumere una valenza che va al di là di tale ambito specifico.

In attesa degli sviluppi futuri, in questa fase preliminare si possono intanto tentare alcune riflessioni di carattere generale. Per stimare la portata della decisione, in particolare, si deve tener conto delle eventuali ripercussioni che potrà avere su quel sistema di rapporti tra diritto interno e diritto comunitario che si è venuto a delineare dalla sentenza n.170 del 1984 in poi.

¹ E' quanto emerge in modo chiaro dalla sentenza n.102 del 2008, spec. punti 8.2.8.1. e 8.2.8.3. del *Considerato in diritto*.

Con tale sentenza, come è noto, la Corte costituzionale, confermando la configurazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario come due sistemi "autonomi e distinti, ancorché coordinati"², ha stabilito che i giudici, di fronte ad una normativa interna che contrasti con una normativa comunitaria direttamente applicabile, devono risolvere il giudizio utilizzando direttamente quest'ultima e non tenendo conto della prima (la quale, più precisamente, viene ad essere "non applicata"). In questo modo i giudici non sono più tenuti, secondo quanto era stato stabilito dalla sentenza n.232 del 1975, a rimettere alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, per (indiretta) violazione dell'art.11 Cost.³. Si instaura una forma di sindacato diffuso (sia pure limitatamente alle ipotesi in cui l'incompatibilità emerga con riferimento alla normativa comunitaria di immediata applicazione) che si concreta in una significativa valorizzazione del ruolo dei giudici nello specifico ambito concernente i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Il logico corollario che ne deriva è che i giudici acquisiscono anche la possibilità (sottolineata nella stessa sentenza n.170 del 1984, al punto 6 del *Considerato in diritto*) di servirsi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE qualora il diritto comunitario che rileva nel giudizio in corso risulti di dubbia interpretazione.

Il riferimento alla sentenza n.170 del 1984 è importante perché pone le premesse per il progressivo allontanamento della Corte costituzionale dalla Corte di giustizia CE. La sentenza assume in realtà una duplice valenza. Se da una parte semplifica le cose, in quanto facilita l'applicazione diretta del diritto comunitario (l'incompatibilità viene risolta direttamente dai giudici senza chiamare in causa la Corte costituzionale), da un'altra parte impedisce l'instaurazione di un dialogo diretto tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia CE. C'è, quindi, sia una componente favorevole all'integrazione comunitaria, sia una componente di segno opposto (per cui le due Corti rimangono distanziate l'una dall'altra).

La sentenza del 1984 si colloca lungo un percorso giurisprudenziale segnato da due ulteriori "passaggi", anch'essi caratterizzati dall'autoesclusione della Corte dal circuito comunitario⁴.

Uno è quello che si verifica con l'ordinanza n.536/1995, che dichiara inammissibile l'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale.

² Così già nella sentenza n.183 del 1973.

³ Il principio fissato dalla sentenza n.232 del 1975 faceva seguito al riconoscimento della prevalenza dei regolamenti comunitari sul diritto interno, avvenuto per la prima volta con la sentenza n.183 del 1973, e segnava così l'abbandono da parte della Corte del criterio cronologico per risolvere le antinomie tra diritto interno e diritto comunitario (criterio disposto nella sentenza n. 14 del 1964).

⁴ Così, in particolare, S.P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 23 ss.

Dopo aver consolidato il sistema instaurato dalla sentenza n.170 del 1984⁵, con l'ordinanza del 1995 la Corte afferma di non essere giurisdizione nazionale ai sensi dell'art.177 [ora 234] del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in quanto chiamata ad esercitare una funzione di controllo costituzionale e di garanzia dell'osservanza della Costituzione che la differenzia profondamente dagli organi giurisdizionali e non le consente, quindi, di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia CE⁶. Ma, dal momento che non è compito della Corte costituzionale risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria "che non risulti di per sé di chiara evidenza", spetta ai giudici invocare l'intervento chiarificatore della Corte di giustizia attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale (non solo, quindi, nei casi in cui il diritto comunitario sia dotato di efficacia diretta, ma anche quando si tratti di norme comunitarie non immediatamente applicabili).

Questa presa di posizione contraria all'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale fa seguito, tra l'altro, all'inverso atteggiamento possibilista tenuto con la precedente sentenza n.168 del 1991, che contiene (al punto 6 del *Considerato in diritto*) un'esplicita allusione alla facoltà della Corte stessa di sollevare questione pregiudiziale di interpretazione⁷.

Sull'aspetto che maggiormente interessa in questa sede, quindi, l'orientamento della Corte non era del tutto univoco (e questo potrebbe in parte spiegare la disinvolta inversione di

⁵ Con la sentenza n.389 del 1989 la Corte aveva stabilito che l'obbligo di disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto comunitario e di applicare direttamente quest'ultimo grava su "tutti i soggetti competenti...a dare esecuzione alle leggi" (non solo sugli organi giurisdizionali, ma anche su quelli amministrativi) (punto 4 del *Considerato in diritto*).

⁶ Nel negare a se stessa il carattere di giurisdizione nazionale, la Corte si richiama alla risalente sentenza n.13 del 1960 e si pone, invece, "in controtendenza rispetto ai [più] recenti orientamenti" dottrinali e giurisprudenziali, che evidenziavano invece la propensione ad applicare al giudice delle leggi le categorie tipiche della giurisdizione. Così T. GROPPi, *La Corte costituzionale come giudice del rinvio ai sensi dell'art.177 del Trattato CE*, in *Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di P. CIARLO, G. PITRUZZELLA, R. TARCHI, Torino, 1997, 185 ss., con peculiare riferimento al riconoscimento della Corte come giudice *a quo*. Sul contrasto tra tale riconoscimento e quanto affermato dall'ordinanza n.536 del 1995, v. anche A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2004, 173. Per una panoramica sulla giurisprudenza costituzionale in tema di rinvio pregiudiziale v. F. SALMONI, *La Corte costituzionale, la Corte di giustizia delle Comunità Europee e la tutela dei diritti fondamentali*, in *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA, Torino, 2003, 298 ss.

⁷ La sentenza n.168 del 1991 era stata a sua volta preceduta dall'ordinanza n.206 del 1976, che conteneva, viceversa, l'implicita esclusione della possibilità per la Corte costituzionale di utilizzare il rinvio pregiudiziale, con la conseguente rimessione (sempre implicita) del relativo potere nelle mani dei giudici. Il diverso orientamento emerso con la sentenza del 1991 era stato valutato positivamente dalla dottrina, che però non aveva mancato di sottolineare la poca correttezza tecnica del linguaggio utilizzato dalla Corte, che aveva parlato della mera facoltà di ricorrere al rinvio pregiudiziale, quando invece il Trattato CE, all'u.c. dell'art.177 [ora 234], facendo riferimento agli organi di ultima istanza (vale a dire quelli, tra i quali va annoverata la stessa Corte costituzionale, che emettono decisioni non assoggettabili a ricorsi giurisdizionali di diritto interno), parla di un vero e proprio obbligo di rinvio. Sul punto v. T. GROPPi, *La Corte costituzionale come giudice del rinvio*, cit., 172-173.

rotta compiuta con l'ordinanza n.103 del 2008 e con la sentenza ad essa precedente, che sono entrambe prive di qualsiasi riferimento all'ordinanza del 1995)⁸.

L'ulteriore passaggio che contribuisce a consolidare il distacco della Corte costituzionale dalle questioni comunitarie avviene con i principi giurisprudenziali affermati in relazione alla c.d. doppia pregiudizialità, giustamente considerati come una logica conseguenza dell'atteggiamento di reticenza manifestato dalla Corte verso eventuali ipotesi di dialogo diretto con la Corte di giustizia CE⁹.

L'orientamento di fondo assunto dalla Corte nei confronti dei casi doppiamente pregiudiziali può essere riassunto nei seguenti termini: i giudici, di fronte ad una normativa interna che dia luogo contemporaneamente ad una questione di costituzionalità e ad una questione comunitaria, sono tenuti a rivolgersi prima alla Corte di giustizia, in modo da adire la Corte costituzionale (qualora siano ancora persistenti le necessarie condizioni) solo dopo che è stata risolta la questione comunitaria¹⁰. Ne deriva che, se la questione di costituzionalità viene sollevata prima di quella comunitaria, la Corte afferma di non poter decidere nel merito e restituisce gli atti al giudice *a quo* affinché questi provveda al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (così, sia pure implicitamente, già nell'ordinanza n.206 del 1976). Se, invece, il giudice percorre contemporaneamente entrambe le vie, sollevando sia la questione di costituzionalità che quella comunitaria, la prima viene dichiarata inammissibile (così, ad es., ord. n.85/2002)¹¹. La pronuncia di inammissibilità (per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza), inoltre, viene adottata anche quando la questione comunitaria pendente dinanzi alla Corte di giustizia sia stata sollevata nel corso di un giudizio diverso da quello *a quo* (su iniziativa dello stesso giudice o di altri giudici), per il fatto stesso che la soluzione di tale questione comunitaria potrebbe comunque incidere sull'oggetto del giudizio di costituzionalità (v., ad es., ord. n.391/1992)¹².

⁸ Ma sul punto v. più avanti nel testo, par.3.

⁹ M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea*, in *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, a cura di N. ZANON, Napoli, 2006, 101 ss. Sulle questioni doppiamente pregiudiziali v. anche F. SALMONI, *La Corte costituzionale, la Corte di giustizia delle Comunità Europee e la tutela dei diritti fondamentali*, cit., 300 ss.

¹⁰ In senso critico nei confronti della rigidità dell'orientamento che impone sempre la precedenza della questione comunitaria rispetto alla questione di costituzionalità, M. CARTABIA, *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte ai casi di "doppia pregiudizialità" comunitaria e costituzionale*, in *Foro it.*, 1997, V, 222 ss. (spec.225).

¹¹ Su tale ordinanza v. le considerazioni critiche di F. SORRENTINO, *E' davvero inammissibile il doppio rinvio?*, in *Giur. cost.*, 2002, 781 ss. (spec.783), che considera la relativa decisione di inammissibilità espressione di quella tendenza che ha portato la Corte ad evitare la sottoposizione al vincolo interpretativo derivante dalle pronunce della Corte di giustizia.

¹² Sono espressione dello stesso orientamento giurisprudenziale (come evidenzia sempre M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 103) anche la restituzione degli atti al giudice *a quo* per *jus superveniens* determinato da una pronuncia della Corte di giustizia (v., ad es., ord. n.62/2003) e il rinvio a

Questo atteggiamento della Corte costituzionale, teoricamente finalizzato a riservarsi il diritto a pronunciarsi per ultima in modo da evitare che le sue decisioni possano in qualche modo essere messe in discussione da eventuali successivi interventi della Corte di giustizia, si traduce di fatto in una definitiva emarginazione della Corte stessa rispetto al circuito comunitario¹³. Questo perché in genere i giudici, una volta che abbiano invocato l'intervento della Corte di giustizia, evitano poi di rivolgersi in un secondo momento alla Corte costituzionale. Le questioni doppiamente pregiudiziali, in sostanza, vengono risolte in realtà con l'intervento del solo giudice comunitario¹⁴.

Le scelte giurisprudenziali compiute successivamente alla sentenza n.170 del 1984 finiscono così con l'accentuare da molteplici punti di vista il distacco della Corte dalle questioni comunitarie¹⁵.

Il quadro che si è rapidamente tracciato pone chiaramente in evidenza che, laddove c'è un giudice e ci sono, quindi, le premesse per l'utilizzo della via incidentale, la Corte evita il contatto diretto con la Corte di giustizia CE. Non c'è propriamente assenza di dialogo tra le due Corti, ma c'è la palese tendenza da parte della Corte costituzionale a delegare ai giudici il compito di rapportarsi direttamente con l'ordinamento comunitario. A prescindere per ora dalle motivazioni che possono aver determinato l'affermarsi di tale orientamento, sta di fatto che, ogni volta che si impone la necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia, la Corte costituzionale sollecita i giudici a farlo e in questo modo si sottrae al confronto diretto con l'ambito comunitario¹⁶.

nuovo ruolo per attendere che la Corte di giustizia risolva le questioni pregiudiziali vertenti sulla stessa normativa oggetto della questione di costituzionalità (è quanto avvenuto con l'ord. n.165 del 2004, relativa al caso della riforma del falso in bilancio, che però come tipologia decisoria, nel contesto in esame, sembra essere rimasta isolata).

¹³ M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 118, ma già nello stesso senso M. CARTABIA, A. CELOTTO, *La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, in *Giur. cost.*, 2002, 4502 ss.

¹⁴ Sul punto va comunque sottolineato che molte volte adire la Corte costituzionale dopo la Corte di giustizia può risultare del tutto inutile: la prima potrebbe, cioè, trovarsi costretta a prendere semplicemente atto di quanto disposto dalla seconda. Lo evidenzia V. ONIDA, "Armonia tra diversi" e problemi aperti, in *Quad. cost.*, 2002, 551-552, sia pure in un contesto parzialmente diverso, volto specificamente a ridimensionare la differenza tra i casi in cui il diritto comunitario è direttamente applicabile e quelli in cui non lo è. Se in quest'ultima ipotesi i giudici rinviavano alla Corte di giustizia, la sua pronuncia vale come diritto direttamente applicabile (secondo il principio fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.113 del 1985) e a quel punto non è più necessario sollevare questione di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi (con la conseguenza che anche il diritto comunitario privo di efficacia diretta viene ad essere sottoposto a regole molto simili a quelle disposte dalla sentenza n.170 del 1984 per le norme comunitarie di immediata applicazione).

¹⁵ In tal senso E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2007, 336 ss.

¹⁶ Si è giustamente sottolineato (M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 110) che da parte della Corte non c'è la volontà di evitare qualsiasi contatto con il giudice comunitario (come dimostra il fatto stesso che i giudici vengono ripetutamente incoraggiati a rivolgersi alla Corte di giustizia), ma c'è "soltanto" la preoccupazione di sfuggire ad un approccio di tipo diretto. Tant'è vero che, nonostante

2. Quanto si è fin qui evidenziato, risulta palesemente valevole per le sole ipotesi in cui, essendoci un processo in corso e quindi un giudice, la Corte costituzionale può servirsi dell'intermediazione di quest'ultimo. Il discorso si complica nel momento in cui la Corte si trova ad esercitare una competenza che non prevede l'intervento di alcun giudice. A quel punto è evidente che la sua ritrosia a confrontarsi in modo diretto con la Corte di giustizia pone significativi problemi.

Si fa ovviamente riferimento in primo luogo ai giudizi di costituzionalità sollevati in via d'azione¹⁷, che rappresentano il settore che ha determinato la decisione della Corte di ricorrere al rinvio pregiudiziale.

L'impossibilità di applicare il meccanismo procedurale predisposto dalla sentenza n.170 del 1984 ha "costretto" la Corte a fissare regole diverse per le questioni di costituzionalità sollevate in via d'azione. In particolare la Corte, di fronte a tali questioni, non ha potuto sottrarsi al compito di operare essa stessa il confronto tra la normativa interna e quella comunitaria.

Con la sentenza n.384 del 1994 la Corte afferma esplicitamente, con peculiare riferimento alle questioni sollevate in via principale dallo Stato e, quindi, aventi ad oggetto le delibere legislative regionali, la necessità di evitare l'entrata in vigore di una legge regionale inapplicabile perché in contrasto con la normativa comunitaria. Ne consegue che in ipotesi del genere le delibere legislative regionali incompatibili con il diritto comunitario devono essere dichiarate incostituzionali. Nella stessa sentenza la Corte dichiara anche che "è appena il caso di aggiungere che non vale la reciproca" (punto 2 del *Considerato in diritto*): quando è la regione ad impugnare una legge statale, essendo quest'ultima già entrata in vigore, saranno i giudici di merito a definire l'eventuale contrasto di tale legge statale con la normativa comunitaria.

l'assenza di un dialogo diretto, il rapporto tra le due Corti viene ritenuto sostanzialmente collaborativo. Così A. TIZZANO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in *Dir. Un. Eur.*, 2005, 841.

¹⁷ Il problema in realtà abbraccia un ambito più vasto, corrispondente a tutti i giudizi costituzionali diversi da quello incidentale in cui possa venire in rilievo una normativa comunitaria. Per una rassegna delle corrispondenti ipotesi in cui potrebbe risultare opportuno il ricorso della Corte al rinvio pregiudiziale v. S. AGOSTA, *Il rinvio pregiudiziale ex art.234 trattato CE, tra (ingiustificato?) horror obsequi della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione espansiva del giudice comunitario*, in *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, cit., 363 ss. Questa prospettiva più ampia viene assunta anche da M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 117-118, mentre un'altra parte della dottrina tende a concentrarsi soprattutto sulle problematiche derivanti dal giudizio in via d'azione, l'ambito che si presta con maggiore immediatezza ad essere confrontato con il giudizio incidentale (sul punto v. più avanti nel testo e le note seguenti).

La decisione del 1994, quindi, sembra essere destinata esclusivamente alle questioni di incostituzionalità sollevate contro una delibera legislativa regionale, secondo il procedimento di carattere preventivo che era in vigore prima della riforma del titolo V del 2001.

Ma la smentita del carattere circoscritto della pronuncia in questione si verifica l'anno successivo, con la sentenza n.94 del 1995, che, in nome della certezza e chiarezza normativa, estende di fatto la possibilità di dichiarare l'incostituzionalità della normativa interna in contrasto con quella comunitaria anche all'ipotesi in cui la questione prospettata in via principale abbia ad oggetto una legge statale. Il fatto che questa sia già entrata in vigore non preclude alla Corte la possibilità di dichiararla incostituzionale per violazione del diritto comunitario. La regola inizialmente predisposta con specifico riferimento alle questioni sollevate dallo Stato contro le delibere legislative regionali diviene così valevole per tutte le questioni prospettate in via principale. A questo punto le cose non cambiano con la riforma del titolo V, in seguito alla quale, come è noto, anche le leggi regionali vengono impugnate dallo Stato successivamente all'entrata in vigore¹⁸.

Il quadro che ne scaturisce evidenzia una significativa differenza tra l'ipotesi in questione, in cui il dubbio sulla compatibilità tra il diritto interno e il diritto comunitario emerge nel corso di un giudizio costituzionale instaurato a seguito di un ricorso prospettato in via d'azione, e quella considerata dalla sentenza n.170 del 1984, dove viceversa lo stesso dubbio viene in rilievo nel corso di un giudizio pendente dinanzi a un giudice comune. Come mette chiaramente in luce la stessa Corte nella sentenza n.102 del 2008 (punto 8.2.8.1. del *Considerato in diritto*), mentre in quest'ultima ipotesi il giudice provvede alla non applicazione della normativa interna e risolve il giudizio utilizzando le norme comunitarie (sempre che siano dotate di efficacia immediata e diretta), nella prima ipotesi la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, che va quindi ad integrare il parametro costituzionale fungendo da norma interposta e, in particolare, rendendo "concretamente operativo il parametro costituito dall'art.117, primo comma, Cost." (secondo quanto puntualizzato dalla recente sentenza n.348 del 2007).

Come si può notare, risulta essere diversa la collocazione stessa del diritto comunitario, che dinanzi al giudice comune assume rilievo soprattutto sul piano dell'oggetto e dinanzi alla Corte costituzionale viene invece in evidenza prevalentemente sul versante del parametro. Il diritto comunitario, cioè, in un caso si "sostituisce" alla normativa interna con

¹⁸ Su tali tematiche v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, cit., 90-91 e 159.

esso incompatibile (il giudizio viene risolto utilizzando la normativa comunitaria anziché quella interna), mentre nell'altro determina l'incostituzionalità di tale normativa e, quindi, rispetto ad essa rappresenta (solo) il parametro di raffronto.

E' chiaro che in un contesto del genere l'impossibilità per la Corte di utilizzare il rinvio pregiudiziale, quale delineata dall'ordinanza n.536 del 1995 (che, come si è visto, ha escluso che la Corte stessa possa essere considerata giurisdizione nazionale ai sensi dell'art.177 [ora 234] del Trattato CE), ha posto non pochi problemi. La dottrina che si è occupata del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, infatti, ha ripetutamente evidenziato che l'orientamento seguito con l'ordinanza del 1995 risulta essere particolarmente discutibile nell'ambito del giudizio di costituzionalità promosso in via d'azione, dove è la Corte a risolvere le antinomie tra il diritto interno e quello comunitario e non c'è la possibilità di contare sull'intermediazione di un giudice. Se la Corte non vuole utilizzare norme comunitarie di incerto significato o di dubbia validità, non ha alternative: deve necessariamente rivolgersi alla Corte di giustizia mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale¹⁹. Nel peculiare contesto del giudizio in via d'azione, quindi, non sembrano esserci margini per evitare il confronto diretto tra le due Corti. In ambito dottrinale sin dall'inizio si è invocato un intervento chiarificatore della Corte costituzionale, volto a circoscrivere ai soli giudizi incidentali quanto affermato con l'ordinanza n.536 del 1995 e, quindi, a consentire il rinvio pregiudiziale da parte della Corte stessa nei casi in cui il dubbio di validità o di significato emerga con riferimento al diritto comunitario che viene in rilievo in un giudizio costituzionale instaurato in via d'azione²⁰.

Va sottolineato che il problema in questione si è posto soprattutto (come sembra confermare la stessa sentenza n.102 del 2008) per i giudizi promossi in via principale dallo Stato contro leggi regionali. Il fatto che le leggi regionali possono essere impugnate per qualsiasi vizio di incostituzionalità (a differenza di quelle statali, che sono denunciabili solo per violazione della sfera di competenza regionale) rende assai più probabile che il contrasto con il diritto comunitario venga prospettato nei casi in cui il giudizio in via d'azione si instaura su iniziativa dello Stato²¹.

¹⁹ V. ONIDA, "Armonia tra diversi", cit., 553-554 e, adesivamente, S.P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, cit., 25.

²⁰ T. GROPPI, *La Corte costituzionale come giudice del rinvio*, cit., 179.

²¹ V. ONIDA, "Armonia tra diversi", cit., 554. Una regione potrà impugnare una legge statale per contrasto con il diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui tale contrasto andasse in qualche modo ad incidere sulla sfera di autonomia ad essa costituzionalmente garantita. Quanto si è evidenziato nel testo trova conferma anche nel fatto che i casi in cui la Corte affronta nel merito questioni comunitarie sono per lo più collegati a vicende regionali. Sul punto v. M. CARTABIA, A. CELOTTO, *La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, cit., 4502.

Ma il profilo che viene maggiormente in rilievo in questa sede concerne il biasimo pressoché unanime manifestato nei confronti di un'eventuale preclusione all'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte anche nell'ambito dei giudizi instaurati in via d'azione. Pur essendosi levate anche voci a favore del sistema instaurato a partire dalla sentenza n.170 del 1984 (che ha comunque consentito alla Corte di preservare il proprio prestigio senza per questo impedire l'instaurazione di un dialogo, sia pure indiretto, con la Corte di giustizia), l'atteggiamento predominante è quello che evidenzia le pecche di tale sistema nel momento in cui sembra impedire alla Corte l'utilizzo del rinvio pregiudiziale anche nelle ipotesi in cui è essa stessa ad affrontare e risolvere le situazioni di contrasto tra diritto interno e diritto comunitario e non ci sono giudici che possano fare da intermediari con la Corte di giustizia²².

Per questo la decisione di ricorrere per la prima volta al rinvio pregiudiziale (nel corso, appunto, di un giudizio instaurato in via principale) appare come una sorta di risposta alle critiche da più parti formulate.

3. Con le pronunce in esame, quindi, si può dire che la Corte è intervenuta a colmare la lacuna più vistosa del sistema precedentemente delineato. Ma nel farlo ha dovuto necessariamente contraddire se stessa. L'impossibilità di considerarsi giurisdizione nazionale ai sensi dell'attuale art.234 trattato CE, che si trova affermata senza esitazioni nell'ordinanza n.536 del 1995, sembra essere ora palesemente smentita dalla sentenza n.102 del 2008 e dall'ordinanza ad essa successiva, ma senza che l'inversione di rotta riceva alcuna esplicita giustificazione (il precedente di segno opposto viene totalmente ignorato). La Corte si limita a riconoscersi la natura di giudice, "pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia" (punto 8.2.8.3. del *Considerato in diritto* della sentenza n.102)²³.

Subito dopo, però, la sentenza contiene un'affermazione che può in parte spiegare il motivo per cui la Corte ha mutato orientamento in modo tanto disinvolto. Viene sottolineato che "la nozione di <giurisdizione nazionale> rilevante ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall'ordinamento comunitario e non dalla qualificazione <interna> dell'organo rimettente". Sulla base di quanto disposto dalla giurisprudenza

²² Sugli aspetti positivi e negativi della posizione assunta dalla Corte nei confronti dell'ordinamento comunitario attraverso la sentenza n.170 del 1984 e le successive scelte giurisprudenziali v. per tutti M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 114 ss. La necessità di un ripensamento riguardo alla esclusione della Corte dal circuito comunitario, conseguente alla scelta di fondo sottesa alla sentenza n.170 del 1984, è stata da più parti sottolineata, anche da chi ha ritenuto inizialmente soddisfacente il sistema instaurato da detta sentenza (emblematica in tal senso anche la posizione di G. ZAGREBELSKY, *I costituzionalisti e l'Europa*, a cura di S.P. PANUNZIO, Milano, 2002, 538 ss. e 553).

²³ Lo stesso concetto viene ribadito anche nell'ordinanza n.103 del 2008.

comunitaria pronunciata in materia la Corte costituzionale risulta avere tutti i requisiti necessari per essere considerata giurisdizione nazionale ai fini del rinvio.

Nell'ordinanza n.536 del 1995, invece, non c'era alcun esplicito riferimento alla giurisprudenza comunitaria e la negazione del carattere di giurisdizione nazionale sembrava fondarsi esclusivamente sul confronto tra le attribuzioni riservate alla Corte costituzionale e quelle spettanti alla giurisdizione comune. In tale sede la Corte, richiamandosi alla risalente sentenza n.13 del 1960, sottolineava le profonde differenze tra i compiti ad essa affidati, "senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali". In sostanza la Corte escludeva di essere giurisdizione nazionale a causa della significative diversità che la distinguono dai giudici comuni.

Il percorso argomentativo seguito ora dalla Corte si fonda, più correttamente, (anche) sul riferimento alla giurisprudenza comunitaria, che, tra l'altro, come più volte rilevato dalla dottrina, utilizza, per l'identificazione dei requisiti necessari per operare in qualità di giudice del rinvio, dei criteri piuttosto ampi²⁴. La nozione di giurisdizione nazionale accolta dalla Corte di giustizia ai sensi dell'art.234 trattato CE non coincide necessariamente con quella adottata nell'ordinamento interno.

Più che un mutamento di rotta, quindi, sembra esserci stato un cambio di prospettiva. La Corte ha utilizzato un approccio metodologico diverso: la sua qualificazione come giurisdizione nazionale è avvenuta integrando con la giurisprudenza comunitaria i riferimenti alla sua posizione nell'ordinamento nazionale.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria, tra l'altro, non dovrebbero esserci problemi in ordine all'ammissione del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte italiana anche per la presenza di precedenti specifici in cui altri organi di giustizia costituzionale hanno fatto ricorso a tale strumento²⁵.

²⁴ M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 105 ss. In senso analogo F. SEMENTILLI, *Brevi note sul rapporto tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Giur. cost.*, 2004, 4774. Dalla giurisprudenza comunitaria si deduce che gli elementi necessari al giudice del rinvio vanno ravvisati ne "l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente" (sentenza 27 aprile 2006, C-96/04, *Standesamt Stadt Niebüll*, punto 12, che a sua volta si richiama ad altri precedenti).

²⁵ V., ad es., le sentenze della Corte di giustizia: 16 luglio 1998, C-93/97, *Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL*, pronunciata in seguito a rinvio pregiudiziale della *Cour d'Arbitrage* belga; 8 novembre 2001, C-143/99, *Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH*, su rinvio del Tribunale costituzionale austriaco; 20 maggio 2003, C-465/00, C-138 e 139/01, *Rechnungshofe* altri, resa a seguito di tre questioni pregiudiziali riunite, di cui la prima (C-465/00) sollevata su iniziativa sempre del Tribunale costituzionale austriaco; 3 maggio 2007, C-303/2005, *Advocaten voor de Wereld VZW* contro *Leden van de Ministerraad*, su rinvio pregiudiziale della *Cour d'Arbitrage* belga (in relazione alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo).

Tutto questo rileva se si vuole giustificare la decisione della Corte di servirsi del rinvio pregiudiziale sul piano meramente formale. Guardando le cose da un punto di vista più sostanziale, invece, viene spontaneo pensare (anche) ad ulteriori motivi che possono aver determinato la decisione di abbandonare il precedente atteggiamento di chiusura.

E' possibile, cioè, che sia alla fine prevalsa l'idea della necessità di misurarsi, quanto meno in alcune ipotesi, in un confronto diretto con la Corte di giustizia, senza trincerarsi dietro l'intermediazione dei giudici (che, tra l'altro, non sempre ci sono).

Non dimentichiamo che la stessa decisione del 1995 era pervenuta alla negazione del carattere giurisdizionale della Corte attraverso motivazioni assai discutibili²⁶. La Corte opera da sempre utilizzando le forme della giurisdizione, quindi, anche dal punto di vista dell'ordinamento interno, pur non essendo equiparabile alla giurisdizione comune, è comunque qualificabile come un giudice, sia pure *sui generis* (è quanto ci confermano ora, come si è visto, la sentenza n.102 del 2008 e l'ordinanza ad essa successiva). L'ordinanza n.536 del 1995, quindi, finisce con l'esprimere più il timore per il contatto diretto con la Corte di giustizia e per il conseguente condizionamento da parte della giurisprudenza comunitaria, che non l'effettiva convinzione della natura non giurisdizionale della Corte costituzionale.

L'attuale mutamento dell'indirizzo che sembrava essersi consolidato con tale ordinanza va letto, quindi, anche come fine dell'isolamento a cui la Corte si era condannata. I fattori che possono aver spinto in questo senso sono diversi²⁷.

Se rifiutando il confronto diretto con la Corte di giustizia la Corte costituzionale preserva la propria giurisprudenza da possibili condizionamenti comunitari, si verifica anche l'inverso. La Corte italiana, cioè, si mette nelle condizioni di non poter influire in alcun modo nell'ambito della giurisprudenza comunitaria (come sarebbe invece auspicabile in un clima di dialogo effettivo e, pertanto, non a senso unico).

Era, poi, emerso chiaramente dalla giurisprudenza comunitaria il rischio di una responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli dalla violazione (sia pure "di carattere manifesto") del diritto comunitario da parte di organi giurisdizionali di ultima istanza²⁸ (tra i quali va sicuramente annoverata la stessa Corte costituzionale nel momento in cui si riconosca legittimata al rinvio, come infatti è puntualmente avvenuto con la sentenza n.102 del 2008 e l'ordinanza ad essa successiva). Tra i possibili casi di violazione

²⁶ V. nota 6.

²⁷ Per una puntuale disamina delle principali argomentazioni che inducono a guardare con favore ad un dialogo tra le due Corti v. M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 117 ss.

²⁸ Si fa riferimento alla nota sentenza della Corte di giustizia 30 settembre 2003, C-224/01, *Gerhard Köbler* contro Repubblica d'Austria.

manifesta del diritto comunitario la Corte di giustizia aveva espressamente indicato anche la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto per le autorità giurisdizionali di ultima istanza dall'art.234, terzo comma, trattato CE²⁹. Se la Corte costituzionale si fosse ostinata a non ricorrere al rinvio pregiudiziale, non si può escludere che si sarebbe potuta verificare un'ipotesi di responsabilità dello Stato italiano a causa di tale comportamento omissivo³⁰.

A questo punto un'apertura a favore del dialogo diretto con la Corte di giustizia era probabilmente inevitabile. Se la Corte, per preservare la propria autonomia e il proprio prestigio, avesse continuato ad evitare ogni forma di contatto diretto con la Corte di giustizia, i costi sarebbero stati maggiori dei benefici.

Ma l'elemento che ha inciso in misura maggiore sulla decisione della Corte di ricorrere al rinvio pregiudiziale è probabilmente ravvisabile, come si è già evidenziato esaminando il tenore delle argomentazioni utilizzate, nella natura del giudizio costituzionale in cui la decisione stessa è stata presa. Nel giudizio in via d'azione non si può fare affidamento sull'intermediazione di un giudice, quindi rifiutare il dialogo diretto con la Corte di giustizia significa in realtà evitare qualsiasi forma di contatto (non c'è semplicemente mancanza di confronto diretto, ma totale assenza di rapporto).

²⁹ V. punto 55 della sentenza che si è citata alla nota precedente. Per quanto concerne in particolare l'Italia, va ricordata anche la sentenza 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo S.p.A. contro Repubblica italiana, che ha ritenuto la normativa italiana (contenuta nella legge 13 aprile 1988, n.117, che esclude la responsabilità dei magistrati per l'attività di interpretazione delle norme giuridiche e per l'attività di valutazione dei fatti e delle prove) in contrasto con i principi comunitari inerenti alla responsabilità dello Stato per le attività poste in essere da organi giurisdizionali, con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte di giudici di ultima istanza. Sulle tematiche in questione v. più ampiamente M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 121 ss. e E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, cit., 352 ss.

³⁰ Anche se sul punto occorre sottolineare, per ragioni di completezza, che l'obbligo di rinvio pregiudiziale a carico dei giudici di ultima istanza è stato interpretato in modo piuttosto blando dalla Corte di giustizia, che difficilmente arriva a sanzionare il mancato rispetto di tale obbligo da parte delle Corti supreme, a loro volta spesso restie ad ottemperarlo. Sin dalla nota sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81, Srl Cilfit e Lanificio di Gavardo spa contro Ministero della Sanità, la Corte di giustizia ha indicato delle ipotesi in cui anche i giudici di ultima istanza non sono tenuti al rinvio. In particolare ciò avviene quando la questione comunitaria non è pertinente ai fini della soluzione del giudizio, quando la Corte di giustizia sia stata già chiamata a pronunciarsi (o si sia già pronunciata) su una questione analoga e quando non vi sia alcun ragionevole dubbio sul diritto comunitario che rileva nel caso di specie (c.d. teoria dell' "atto chiaro"). Nella sentenza (al punto 7) viene, inoltre, sottolineato che l'obbligo di rinvio è previsto al fine specifico di "garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario". Deve, quindi, dedursi che i giudici di ultima istanza si trovano di fronte, più che ad un obbligo rigidamente inteso, ad un'opportunità volta ad assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario. Così M. CARTABIA, *La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale*, cit., 125 ss. (che evidenzia l'evoluzione verso un'ulteriore flessibilità della giurisprudenza comunitaria successiva). L'atteggiamento "morbido" della Corte di giustizia nei confronti dell'obbligo di rinvio può comunque aver inciso favorevolmente sulla decisione della Corte costituzionale di ricorrere al rinvio. Il fatto di sentirsi obbligata (come giudice di ultima [e unica] istanza) non sempre, ma solo nei limiti elastici fissati dalla Corte di giustizia, può essere stato in tal senso un fattore di incoraggiamento.

La Corte riconosce esplicitamente che ritenendosi non legittimata al rinvio nei giudizi in via d'azione provocherebbe “un'inaccettabile lesione del generale interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario quale interpretato dalla Corte di giustizia CE”³¹.

E', quindi, con specifico riferimento al giudizio in via d'azione che la Corte “apre” al rinvio pregiudiziale. Si intuisce, tra le righe, un atteggiamento abbastanza prudentiale, che sembra consentire l'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice delle leggi solo al ricorrere di certi presupposti e senza demolire il sistema finora in vigore³².

L'impressione che si ricava dalla lettura della sentenza n.102 del 2008 e dell'ordinanza ad essa successiva è che sia stata scelta la via del “doppio binario”³³. Ciò vorrebbe dire che nei giudizi incidentali il compito di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia continuerebbe ad essere a carico dei giudici, mentre nei giudizi in via d'azione verrebbe ad essere svolto dalla Corte costituzionale.

Se questa impressione si rivelerà esatta, il ruolo dei giudici nel contesto in esame rimarrà immutato (quanto meno nell'immediato), conformemente del resto sia al sistema instaurato a partire dalla sentenza n.170 del 1984 (che la Corte non sembra voler scardinare), sia, da una prospettiva più ampia, all'evoluzione stessa del giudizio incidentale (l'istituto “centrale” della giustizia costituzionale italiana, che ha visto la progressiva valorizzazione della figura dei giudici *a quibus* da molteplici punti di vista).

E' anche vero, però, che con le pronunce in esame la Corte ha ritenuto, alla luce della giurisprudenza comunitaria, di potersi qualificare come giurisdizione nazionale ai sensi dell'art.234 trattato CE. E' ovvio, quindi, che, se la Corte è giurisdizione nazionale nei giudizi in via d'azione, lo è inevitabilmente anche in quelli incidentali. Non si può pensare ad una Corte considerata giurisdizione nazionale solo nell'ambito di alcuni giudizi di legittimità costituzionale e non in altri (il diverso tipo di accesso non può determinare una diversa qualificazione della posizione della Corte). Si consideri poi che la Corte, stante l'inoppugnabilità delle sue decisioni, si è giustamente riconosciuta come giurisdizione di

³¹ Sentenza n.102 del 2008, punto 8.2.8.3. del *Considerato in diritto*.

³² In questo senso sostanzialmente anche le recenti considerazioni di A. RANDAZZO, *I controlimiti al primato del diritto comunitario: un futuro non diverso dal presente?*, in www.forumcostituzionale.it, (12 giugno 2008), 11, nota 35 e di I. SPIGNA, *La Corte Costituzionale e la vexata questio del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. n.2/2008, 6.

³³ Così T. GROPPi, *La Corte costituzionale come giudice del rinvio*, cit., 178-179, che auspicava un'inversione di tendenza rispetto al principio affermato nell'ordinanza n.536 del 1995 limitatamente ai giudizi in via d'azione, con la conseguenza che la Corte costituzionale sarebbe rimasta non legittimata al rinvio pregiudiziale nei giudizi incidentali. Ciò diversamente da quanto ritenuto da un'altra parte della dottrina, favorevole invece all'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale anche nei giudizi incidentali (in tal senso, ad es., M. CARTABIA, *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte ai casi di “doppia pregiudizialità”*, cit., 224 e F. SORRENTINO, *E' davvero inammissibile il doppio rinvio?*, cit., 783-784).

ultima istanza e, in quanto tale, obbligata al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art.234, terzo comma, trattato CE³⁴. Ne consegue che, qualora sussistano le relative condizioni, il rinvio pregiudiziale dovrà essere necessariamente utilizzato dal giudice delle leggi anche al di fuori del contesto specifico del giudizio in via d'azione.

Ciò significa che il doppio binario a cui si è fatto riferimento non può essere inteso come una rigida separazione tra il giudizio incidentale (in cui il compito del rinvio pregiudiziale spetta ai giudici) e quello in via d'azione (in cui è la Corte a servirsi dello strumento del rinvio). In prospettiva bisogna, invece, piuttosto pensare ad un assetto in cui l'utilizzo del rinvio da parte del giudice delle leggi non è necessariamente circoscritto al solo giudizio in via d'azione³⁵.

La Corte si è posta ormai nella condizione di potersi rivolgere direttamente alla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Il passo decisivo lo ha compiuto nel momento stesso in cui si è riconosciuta giurisdizione nazionale legittimata al rinvio. Per adesso la svolta è stata pensata limitatamente ai giudizi in via d'azione, ma ci sono tutti i presupposti perché la stessa scelta possa essere estesa agli altri giudizi costituzionali. Se la Corte lo vorrà, potrà ricorrere al rinvio pregiudiziale anche al di fuori dell'ipotesi specifica del giudizio in via d'azione.

Lo scenario futuro prefigurabile, pertanto, potrebbe essere caratterizzato da una sostanziale flessibilità. Il compito di effettuare il rinvio pregiudiziale risulterebbe allora a carico della Corte o dei giudici, a seconda dei presupposti ricorrenti nello specifico caso di specie, ma senza più il timore da parte della Corte di rapportarsi direttamente con il giudice comunitario.

Per quanto concerne la posizione della Corte costituzionale, che è quella che ci interessa in questa sede, il riconoscimento della possibilità di operare come giudice del rinvio ha indubbiamente il pregio di scongiurare la tanto paventata esclusione della Corte stessa dal circuito comunitario. Nel contempo, però, il fatto che tale riconoscimento sia avvenuto con specifico riferimento al giudizio in via d'azione e lasciando, quindi, impregiudicato il sistema instaurato dalla sentenza n.170 del 1984, non priva i giudici della possibilità di servirsi nel corso dei propri giudizi del rinvio pregiudiziale (quanto meno nei casi in cui, venendo in

³⁴ Sul punto, però, v. anche quanto si è specificato alla nota 30. Si noti, inoltre, la differenza tra l'impostazione (inequivocabilmente più corretta) seguita ora e quella deducibile dalla sentenza n.168 del 1991, dove la Corte aveva accennato, come si è visto alla nota 7, alla mera facoltà (e non all'obbligo) di utilizzare il rinvio pregiudiziale.

³⁵ Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del giudizio incidentale le ipotesi in cui sarebbe opportuno che il rinvio fosse effettuato dalla Corte costituzionale sono passate in rassegna da S. AGOSTA, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., 356 ss. (spec.358 ss.).

rilievo una normativa comunitaria direttamente applicabile, è deputato loro il compito di risolvere le eventuali antinomie con il diritto interno).

Nell'ambito dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario si inserisce così un indispensabile elemento in più: il rinvio alla Corte di giustizia su iniziativa del giudice delle leggi, che arricchisce il sistema precedente senza smentirlo. Viene rimosso l'aspetto più negativo di tale sistema (rappresentato dal rischio di un'applicazione non uniforme del diritto comunitario), senza determinare mutamenti rivoluzionari (con il venir meno, in particolare, del ruolo finora svolto dai giudici comuni). Ma, se è probabile che nell'immediato la Corte continuerà ad utilizzare l'intermediazione dei giudici laddove ve ne siano le condizioni, non si sottrarrà al compito di provvedere essa stessa al rinvio nei casi in cui ciò non sia possibile o qualora ritenga necessario rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia. La novità introdotta dalle pronunce in esame potrebbe possedere le caratteristiche necessarie per salvaguardare l'autonomia della Corte italiana e, al tempo stesso, garantirle un inserimento sempre maggiore nell'ordinamento comunitario³⁶.

L'apertura della Corte alla possibilità di effettuare il rinvio pregiudiziale potrebbe così dare luogo ad un assetto connotato da due caratteristiche di fondo tra loro strettamente connesse: la flessibilità, per cui saranno sia il giudice delle leggi sia i giudici comuni ad effettuare il rinvio pregiudiziale (con una suddivisione dei compiti in prospettiva non necessariamente coincidente con la distinzione tra giudizio in via d'azione e giudizio incidentale), e la cautela, che prevedibilmente continuerà ad ispirare le scelte effettuate dalla Corte costituzionale nel contesto in esame. Ma a questo punto è probabile che l'obiettivo perseguito dal giudice delle leggi sia quello di inserirsi gradualmente, ma in misura sempre maggiore, lungo il percorso comunitario, in modo da preservare la propria autorevolezza e il proprio prestigio, senza rinunciare però all'opportunità di un dialogo diretto con la Corte di giustizia che implichi collaborazione e non sottomissione.

³⁶ E' quanto auspicato dalla dottrina favorevole all'utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte, che, tra l'altro, avrebbe anche il pregio di metterla in contatto, oltre che con la Corte di giustizia, con gli altri Tribunali costituzionali, al fine di "una soluzione maggiormente partecipata delle questioni più rilevanti per l'ordinamento comunitario". F. SEMENTILLI, *Brevi note sul rapporto tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia*, cit., 4782 ss.